

Tipi di partecipazione alla SA – 3a parte

La presente rappresenta l'ultima parte della tematica affrontata già negli ultimi due numeri de La Rivista, ovvero dei tratti essenziali e dell'utilizzo, da parte di società anonime (SA) private o quotate in borsa, dei diversi tipi di partecipazione previsti dal diritto svizzero.

Buoni di partecipazione (continua)

Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sulle azioni e sull'azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.

Sia il capitale azionario sia il capitale di partecipazione incidono sulla determinazione dei limiti posti dalla legge all'acquisto di azioni proprie da parte della SA, delle restrizioni all'utilizzo della riserva generale, del capitale minimo necessario per ottenere l'istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell'assemblea generale degli azionisti e della perdita di capitale che obbliga il consiglio di amministrazione e l'ufficio di revisione a prendere le misure richieste dalla legge.

I buoni di partecipazione non accordano il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti né, salvo diversa disposizione nello statuto, diritti ad esso inerenti, ovvero il diritto di esigere la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, di proporre punti per l'ordine del giorno, di prendere parte all'assemblea generale degli azionisti, di ottenere raggugli dal consiglio d'amministrazione e/o dal management e di consultare i libri e i documenti della SA. Per contro, in assenza di specifiche previsioni in tal senso nello statuto, il partecipante ha comunque il diritto di chiedere per iscritto all'assemblea generale degli azionisti di ottenere raggugli, di consultare i libri e i documenti della SA o di istituire una verifica speciale.

Il consiglio d'amministrazione deve notificare pure ai partecipanti la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti e il diritto alla visione delle deliberazioni dell'assemblea generale presso la sede della SA.

Lo statuto può accordare ai partecipanti il diritto di avere un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

Lo statuto non deve discriminare i partecipanti rispetto agli azionisti in merito alla ripartizione dell'utile annuale e dell'avanzo in caso di liquidazione, come pure alla sottoscrizione di nuove azioni. Per quanto riguarda tali diritti, se vi sono diverse categorie di azioni, i buoni di partecipazione devono essere allineati almeno alla categoria di azioni meno favorita. Le modifiche statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti possono peggiorare la posizione dei buoni di partecipazione solo se peggiorano in misura corrispondente la situazione della categoria delle azioni alla quale i buoni di partecipazione sono allineati.

Salvo diversa disposizione dello statuto, i privilegi e i diritti sociali dei partecipanti possono essere soppressi o limitati soltanto con il consenso di una speciale assemblea dei partecipanti interessati e dell'assemblea generale degli azionisti.

Buoni di godimento

Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di godimento a favore di persone in rapporti con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o in quanto azionisti, creditori, inventori di un prodotto, lavoratori, o per altri motivi analoghi. Esso deve indicare il numero dei buoni di godimento emessi e il contenuto dei diritti ad essi inerenti.

Mediante i buoni di godimento può essere conferito ai loro titolari soltanto il diritto ad una quota dell'utile risultante dal bilancio o dell'avanzo in caso di liquidazione o all'esercizio di un'opzione in caso di emissione di nuove azioni.

Il buono di godimento non può avere un valore nominale, non può essere denominato buono di partecipazione né essere emesso quale corrispettivo di un conferimento iscritto tra gli attivi del bilancio.

I titolari dei buoni di godimento formano una comunione alla quale sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni. Tuttavia, la decisione di rinunciare a taluni o a tutti i diritti derivanti dai buoni di godimento ha carattere obbligatorio per tutti i titolari soltanto se è presa con la maggioranza assoluta di tutti i buoni in circolazione.

Possono essere emessi buoni di godimento a favore dei promotori della SA solo in base allo statuto originario.

Borsa

Sono quotate in borsa svizzera SIX Swiss Exchange tutti i tipi di partecipazione alla SA. La stragrande maggioranza sono azioni nominative, ma - malgrado la pressione internazionale ad abolirle (prevalentemente per motivi di lotta al riciclaggio) -, ci sono anche alcune azioni al portatore, oltre a vari buoni di partecipazione e un unico buono di godimento.

calderan@altenburger.ch